**TRATTO DALL’AGGIORNAMENTO DEL PNA 2018.**

**6. La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le misure discriminatorie nei suoi confronti.**

“6.1. Intervento dell’Autorità sulla revoca del RPCT e su misure discriminatorie: la richiesta di riesame Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell’incarico, l’Autorità possa richiedere all’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l’Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell’attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Gli aspetti di competenza dell’Autorità sui procedimenti di revoca del RPCT derivano dal combinato disposto dell’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, dell’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e dell’art. 1, co. 7 della l. 190/2012.”

Proseguendo nella lettura, al punto 6.2 si legge che “L’intervento dell’Autorità si differenzia in base alle diverse fattispecie (revoca o misure discriminatorie) e diverse sono pertanto le indicazioni che di seguito si forniscono alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati.

È bene ancora rilevare che le norme della l. 190/2012 non chiariscono quali siano le “altre misure discriminatorie dirette e indirette” nei confronti del RPCT. A tal fine è utile valutare quanto previsto anche in altre discipline. In particolare nell’art. 2, co. 2 quater della legge 30 novembre 2017, n. 179 si intendono, tra le altre, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. A queste misure ad avviso dell’Autorità occorre fare sicuro riferimento”.

Proseguendo ulteriormente il testo dispone che:

**a) Procedimento di riesame della revoca**

Al fine di consentire all’Autorità di poter esercitare il potere attribuitole dalla legge sui provvedimenti di revoca del RPCT, nel caso in cui emerga la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, è onere delle amministrazioni e degli altri soggetti anche privati (cui la disciplina si applica) comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione degli atti di revoca del RPCT.

Ciò vale anche per i Prefetti nel caso di revoca del Segretario di un ente locale, e di conseguenza, anche per gli organi di indirizzo degli enti locali che in prima istanza comunicano ai Prefetti l’atto (ai sensi dell’art. 1, co. 82, della l. 190/2012).

Poiché il termine a disposizione dell’Autorità per le verifiche cui è tenuta è di soli trenta giorni dal momento del ricevimento dell’atto, è necessario che la comunicazione della revoca sia corredata di tutta la documentazione relativa al procedimento di revoca nonché di ogni altro documento ritenuto utile a chiarire i motivi della revoca.

Trattandosi di un procedimento che l’Autorità conduce allo stato degli atti e poiché, come anche più volte emerso nel corso dell’attività svolta in merito dall’ANAC, è di rilievo tenere conto anche di elementi istruttori in grado di rappresentare eventuali osservazioni e valutazioni del RPCT revocato, è necessario che siano trasmessi insieme alla revoca eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell’ambito del predetto procedimento.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame del provvedimento di revoca laddove quest’ultima rilevi, a seguito dell’istruttoria, la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Ove si confermi la revoca, nella motivazione del provvedimento l’amministrazione e gli altri soggetti sono tenuti a riferirsi agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità. Ciò al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità.

Qualora i Prefetti, le amministrazioni e gli altri soggetti omettano di comunicare i provvedimenti di revoca all’Autorità, fatte salve le responsabilità penali ed amministrative, quest’ultima può prendere in considerazione segnalazioni relative alla revoca dei RPCT. In tali casi, può richiedere la comunicazione dei provvedimenti di revoca ai Prefetti, alle amministrazioni interessate e agli altri soggetti cui si applica la normativa (cfr. Delibera ANAC 657/2018).

Si rammenta alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati che l’efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all’Autorità del provvedimento.

L’eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell’Autorità, è trasmessa all’organo di indirizzo dell’amministrazione o degli altri soggetti cui si applica la normativa, nonché al RPCT interessato, e comporta il protrarsi dell’inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell’amministrazione e degli altri soggetti cui si applica la normativa.

Le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la disciplina non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca.